



ORDINE degli AVVOCATI MILANO
31 GEN. 2013
N°

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

PRESIDENZA

01514602201		
AOO° - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO		
N. 682	30 GEN. 2013	
Udit. SM	CC	RUO
Funzione	Ass. Civ. I	Ass. Civ. II
Ass. Civ. I Generale Wild + Ordine Avvocati	Ass. Civ. II	Ass. Civ. II

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Milano
Avv. Paolo GIUGGIOLI

Milano, 30 gennaio 2013

OGGETTO: DM n. 140/2012 - Liquidazione compensi per procedure con patrocinio a spese dello Stato.

Gentile Presidente,

ritengo utile, per l'opportuna conoscenza, trasmettere l'elaborazione effettuata dalle sezioni nona civile e prima civile in merito alla liquidazione dei compensi relativa alle procedure per le quali è più frequente il ricorso al patrocinio a spese dello Stato.

Ovviamente sono criteri di massima, meramente orientativi, e la loro applicazione è condizionata dalla verifica della complessità dell'attività svolta dal difensore.

Molte cordialità

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Livia POMODORO



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Per l'attività difensiva svolta ed esaurita dopo il 23 agosto 2012 applicando i criteri del DM 140/2012 sono stati individuati in relazione alla tipologia delle cause trattate nell'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio i seguenti parametri di massima per la determinazione dei compensi :

NONA SEZIONE CIVILE

SEPARAZIONI CONSENSUALI e DIVORZI CONGIUNTI

senza figli € 700

con figli € 900

nel caso in cui il difensore difenda entrambe le parti ammesse al gratuito patrocinio gli importi indicati verranno aumentati del 20%, rispettivamente quindi sino ad € 840 e ad € 1080

nel caso in cui il difensore difenda una sola delle parti ammessa al gratuito patrocinio a carico dell'erario verrà liquidata la sola differenza del 20% per la parte ammessa, rispettivamente pari ad € 140 e ad € 180

SEPARAZIONI E DIVORZI CONTUMACIALI

nel caso in cui la domanda sia limitata al solo *status* € 1.000

nel caso in cui vi siano anche le domande accessorie e venga svolta effettivamente anche attività istruttoria € 1.500

SEPARAZIONI E DIVORZI CON LE PARTI COSTITUITE

Ci si atterrà al valore medio dello scaglione di riferimento tenuto conto delle fasi processuali effettivamente svolte per un importo pari ad € 4500 nel caso in cui venga svolta effettivamente anche la fase istruttoria parametrando gli aumenti o le riduzioni previste per lo scaglione di valore indeterminato tenuto conto della complessità della causa, della complessità o meno dell'istruttoria svolta, della reiterazione di domande dichiarate inammissibili sin dalla fase presidenziale o palesemente infondate. L'importo come determinato verrà poi ridotto ex artt. 82 e 130 dpr 115/2002 nel caso di ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.

PROCEDIMENTI PER MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E/O DIVORZIO

€ 1.800 ridotti ad € 900 in caso di ammissione al gratuito patrocinio, salva la possibilità di aumento o riduzione nel caso di particolare complessità/semplificata o di attività istruttoria disposta

PROCEDIMENTI PER RICORSO ex art. 148 c.c. e 342 bis c.c.

€ 1.800 ridotti ad € 900 in caso di ammissione al gratuito patrocinio nel caso di particolare complessità/semplificata o di attività istruttoria disposta

PROCEDIMENTI PER RICORSO ex art. 156 c.c

€ 1200 ridotti ad € 600 in caso di ammissione al gratuito patrocinio, tenuto conto che, salve eccezioni, il procedimento non presenta alcuna complessità ed è definibile con una sola udienza.

SEZIONE PRIMA CIVILE

Con riferimento alla liquidazione degli onorari dei difensori nelle cause in materia di protezione internazionale con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tenuto anche

conto della semplificazione e standardizzazione delle questioni trattate, si ritiene di adottare in linea di massima i seguenti ordini di grandezza: € 650,00 nel caso in cui l'avvocato si sia limitato a depositare il ricorso e non sia seguita altra attività difensiva, € 750,00 nell'ipotesi in cui l'attività si sia limitata all'assistenza nell'audizione del ricorrente; € 900,00 nell'ipotesi in cui vi sia stata ulteriore attività istruttoria ovvero le allegazioni documentali siano particolarmente significative. Occorrerà comunque tener conto dell'effettivo impegno e attività difensiva svolta.

Quanto sopra esposto rappresenta una indicazione di criteri di massima, meramente orientativi in sede di liquidazione ad opera del giudice.